



Decreto Dirigenziale n. 133 del 15/06/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Tutela dei consumatori.

Oggetto dell'Atto:

VISTO DI CONFORMITA' SIAD SANTA LUCIA DI SERINO

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) la Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1, ha introdotto la nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale;
- b) la L.R. n. 1/2014 prevede all'art. 10 che i comuni si dotino o, se già vigente, adeguino lo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo (in acronimo SIAD), secondo i criteri e gli indirizzi di programmazione stabiliti dalla stessa legge;
- c) il Comune di Santa Lucia di Serino (AV) non è ancora dotato del SIAD;
- d) il Comune di Santa Lucia di Serino ha inviato, a mezzo PEC, alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Campania la comunicazione acquisita al protocollo in data 23/06/2017, con cui ha trasmesso lo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo per il visto di conformità ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2014, approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 09/06/2017, assieme ai seguenti allegati:
 - 1. Analisi del commercio esistente - TAV. 01 - A01 - Scala metrica 1:5000;
 - 2. Previsioni Commerciali - TAV 02 - P01 Scala metrica 1:2000;
 - 3. Relazione - TAV. 03 - R01;
 - 4. Tavole studio - TAV. 04 - R02;
 - 5. Norme Tecniche di Attuazione - TAV. 05 - N01;
 - 6. Regolamento per le Attività Commerciali - tav. 06 - Reg. 01;
- e) in data 20/09/2017 la U.O.D. Attività artigianali, commerciali e distributive ha trasmesso al Comune di Santa Lucia di Serino la nota prot. 0617248 avente ad oggetto la richiesta di integrazioni in merito allo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo, interrompendo il termine per la formazione del silenzio assenso del visto di conformità del SIAD di cui all'art. 10, comma 8, della L.R. 1/2014;
- f) in data 31/03/2018 il Consiglio Comunale di Santa Lucia di Serino ha approvato la Deliberazione n.11, con cui:
 - 1. ha riapprovato, in "adeguamento", ex art. 10 della L.R. n. 1/2014 e ss.mm.ii., i seguenti elaborati del SIAD, come modificati ed integrati:
 - le Norme Tecniche di Attuazione - TAV. 05 - N01;
 - il Regolamento per le Attività Commerciali - tav. 06 - Reg. 01;
 - 2. ha confermato, ex art.10 della L.R. n. 1/2014 e ss.mm.ii., i seguenti elaborati del SIAD:
 - Analisi del commercio esistente - TAV. 01 - A01 - Scala metrica 1:5000;
 - Previsioni Commerciali - TAV 02 - P01 Scala metrica 1:2000;
 - Relazione - TAV. 03 - R01;
 - Tavole studio - TAV. 04 - R02;
- g) in data 12/04/2018 il Comune di Santa Lucia di Serino ha trasmesso, a mezzo PEC, la predetta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2018 ed i seguenti allegati:
 - Norme tecniche di attuazione - TAV. 05 - N01 int;
 - Regolamento per le Attività Commerciali - TAV. 06 - Reg. 01 int;
 - Tavola PRG;
 - Norme Tecniche di Attuazione del PRG;
 - Stralcio variante urbanistica;

CONSIDERATO che

- a) la Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1, avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale", stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio delle attività commerciali nella Regione Campania;
- b) a norma dell'art. 1, comma 2, della L.R. 1/2014, costituisce principio generale dell'ordinamento l'apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio regionale senza contingenti, limiti territoriali o vincoli di qualsiasi altra natura (esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali), la libertà di concorrenza nell'accesso al mercato, la libertà di impresa e di stabilimento e la libera circolazione delle merci;

- c) ai sensi dell'art. 1, comma 1, L.R. 1/2014, che espressamente è stata approvata con riferimento al D.P.R. n. 160/2010 (avente ad oggetto le attività produttive ed il regolamento del SUAP) le attività commerciali rientrano tra le "attività produttive", come normate dal predetto decreto;
- d) ai sensi della normativa di riferimento richiamata dall'art. 1, comma 1, della L.R. 1/2014 le disposizioni che introducono limitazioni all'accesso e all'esercizio delle attività commerciali sono oggetto di interpretazione restrittiva;
- e) a norma dell'art. 10 L.R. 1/2014, il SIAD costituisce lo strumento integrato del piano urbanistico comunale, con valenza equipollente allo strumento urbanistico generale (P.d.F., P.R.G. o P.U.C.) e funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico-commerciali;
- f) ai sensi dell'art. 10 L.R. 1/2014, il SIAD è approvato in "adeguamento" se l'individuazione da parte dei Comuni delle zone in cui insediare le strutture commerciali avviene:
- in aree o immobili destinati alla produzione di beni e/o servizi, per la sostanziale uguaglianza tra la funzione produttiva e quella commerciale, ;
 - in aree o immobili in cui la funzione commerciale, pur non codificata terminologicamente, non sia vietata dallo strumento urbanistico generale, ma sia possibile in base alle caratteristiche socio-economiche, ambientali, funzionali e strutturali delle singole zone d'insediamento;
 - senza effettuare variazioni degli indici edificatori delle aree o l'aumento dei volumi esistenti o la modifica delle destinazioni d'uso che siano vietate dallo strumento urbanistico generale;
- g) ai sensi dell'art. 10 L.R. 1/2014, il SIAD è approvato con procedimento ordinario di variante urbanistica se comporta:
- la realizzazione di nuovi volumi vietati dal vigente strumento urbanistico generale;
 - il cambio delle destinazioni d'uso delle aree o degli edifici interessati vietato dal vigente strumento urbanistico generale;
- h) a norma dell'art. 10 L.R. 1/2014, il SIAD non può contenere:
- il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;
 - l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni degli esercizi commerciali;
 - la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;
 - il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
 - la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o il divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;
 - la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
 - l'imposizione di prezzi minimi o di commissioni per la fornitura di beni o di servizi;
 - l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta;
- i) a norma della L.R. 1/2014, art. 15, comma 1, gli insediamenti degli esercizi di vicinato sono ammessi in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione;
- j) ai sensi della L.R. 1/2014, art. 22, le caratteristiche tipologiche e quantitative delle aree di parcheggio degli esercizi commerciali sono stabilite dalla normativa regionale;
- k) l'art. 24 della L.R. 1/2014 disciplina gli orari degli esercizi commerciali;
- l) l'art. 25 della L.R. 1/2014 disciplina le vendite straordinarie;
- m) i procedimenti inerenti alle grandi strutture di vendita sono disciplinati dall'art. 21 della L.R. 1/2014, come modificato ed integrato dalle intervenute norme statali per la semplificazione amministrativa;
- n) stante la sua natura di strumento integrato del piano urbanistico comunale, le Norme tecniche di attuazione del SIAD hanno natura dispositiva;

TENUTO CONTO di quanto previsto:

- a) dall'art. 1, commi 1 e 2, della L.R. n. 1/2014
- b) dall'art. 10, comma 2, prima e seconda parte, della L.R. n. 1/2014;
- c) dall'art. 10, comma 4, della L.R. n. 1/2014;
- d) dall'art. 10, comma 5, della L.R. n. 1/2014;

- e) dall'art. 15, comma 1, della L.R. n. 1/2014;
- f) dall'art. 16, commi 1 e 2, della L.R. n. 1/2014;
- g) dall'art. 17, commi 1, 3, 4, 5 e 6, della L.R. n. 1/2014;
- h) dagli articoli da 18 a 21, della L.R. n. 1/2014;
- i) dall'art. 22, comma 1, della L.R. n. 1/2014;
- j) dall'art. 24, commi 1 e 2, della L.R. n. 1/2014;
- k) dall'art. 25, comma 17, della L.R. n. 1/2014;
- l) dall'art. 30, commi 1 e 2, della L.R. n. 1/2014;
- m) dall'art. 31 della L.R. n. 1/2014;
- n) dall'art. 32 della L.R. n. 1/2014;
- o) dall'art. 33 della L.R. n. 1/2014;
- p) dall'art. 37 della L.R. n. 1/2014;
- q) dall'art. 41, commi 1, 2, 3 e 4, della L.R. n. 1/2014;
- r) dall'art. 46 della L.R. n. 1/2014;
- s) dall'art. 57 della L.R. n. 1/2014;
- t) dalla Circolare approvata con Decreto Dirigenziale n. 997/2014 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;

CONSTATATO che

a) nelle Norme tecniche di attuazione del SIAD - TAV. 05 - N01 int:

a.1) a pag. 8, l'art. 7 ("Localizzazione dei nuovi insediamenti commerciali") presenta una sinossi che riproduce in maniera non esaustiva le tipologie di strutture commerciali insediabili nelle differenti zone territoriali omogenee, escludendone talune, quali le medie strutture per la vendita di prodotti extraalimentari (ME) ed alcune forme di grandi strutture di vendita;

a.2) a pag. 9, l'art. 7 ("Localizzazione dei nuovi insediamenti commerciali") qualifica il SIAD come «strumento flessibile rispetto ad altre previsioni di pianificazione», in forma non coerente con la funzione assegnata al SIAD dall'art. 10, comma 2, della L.R. 1/2014;

a.3) a pag. 9, le note a piè pagina dell'art. 7 ("Localizzazione dei nuovi insediamenti commerciali") introducono un riferimento al commercio itinerante che non può trovare spazio in tale ambito normativo, dovendo essere disciplinato nell'apposita sezione del commercio su aree pubbliche;

a.4) a pag. 10, l'art. 8 ("Previsioni commerciali") presenta uno schema delle tipologie di strutture commerciali insediabili nelle differenti zone territoriali omogenee, escludendone talune, quali le medie strutture per la vendita di prodotti extraalimentari (ME) ed alcune forme di grandi strutture di vendita;

a.5) a pag. 12, l'art. 8 ("Previsioni commerciali") prevede un riferimento al commercio itinerante che non può trovare spazio in tale ambito normativo, dovendo essere disciplinato nell'apposita sezione del commercio su aree pubbliche;

a.6) a pag. 12, l'art. 8 ("Previsioni commerciali") prevede che il commercio itinerante è ammesso «in tutto il territorio comunale salvo nel centro storico, nelle aree a rischio ed in alcune zone che verranno segnate in sede di autorizzazione per motivi di congestione della viabilità», introducendo una limitazione che, anziché essere disciplinata nelle N.T.A. del SIAD, è rinviata a successiva autorizzazione;

a.7) a pag. 12, l'art. 8 ("Previsioni commerciali") in forma generica afferma che «si intende creare una sorta di incentivo a lasciare le aree a rischio definendo una premialità in termini economici, ovvero facendo pagare il contributo la metà per i primi 5 anni», senza identificare le aree in oggetto e senza stabilire né le precise disposizioni in materia, né le modalità di applicazione delle stesse, ma rinviando ad un successivo provvedimento;

a.8) alle pagine 15 e 16, l'art. 9 ("Interventi di valorizzazione del centro storico") prevede disposizioni per le attività del centro storico non previste dall'art. 11 della L.R. n. 1/2014, per quanto riguarda gli orari degli esercizi commerciali, le vendite promozionali, gli aspetti urbanistici ed edilizi degli stessi ed il cambiamento di destinazione d'uso da commerciale verso altre attività;

a.9) a pag. 20, l'art. 14 ("Media distribuzione - MA/M") prevede l'insediamento solamente di medie strutture di vendita per la vendita di prodotti alimentari ed extraalimentari, senza stabilire alcuna

disposizione per le medie strutture di vendita per il commercio esclusivo di prodotti extraalimentari (ME), che però sono indicate nelle tabelle di calcolo dei parametri quantitativi;

a.10) a pag. 29, l'art. 23 ("Disposizioni generali") prevede che la durata delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche è decennale, laddove, invece, essa deve essere stabilita nel bando comunale per il mercato, per una durata compresa tra 9 e 12 anni, secondo le previsioni della L.R. 1/2014 e gli accordi raggiunti in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti Locali;

a.11) a pag. 36, l'art. 41 ("Sanzioni") riproduce le sanzioni di cui all'art. 57 della L.R. 1/2014, per cui eventuali modifiche delle stesse disposizioni comporteranno l'automatica revisione delle sanzioni previste nelle N.T.A. del SIAD;

a.12) a pag. 39, l'art. 42 ("Disciplina delle chiusure festive ed infrasettimanali e degli orari di vendita") stabilisce orari degli esercizi commerciali diversamente da quanto previsto dall'art. 24 della L.R. 1/2014;

a.13) alle pagine 39 e 40, l'art. 43 ("Vendite di liquidazione e di fine stagione") introduce disposizioni in merito alle vendite straordinarie diversamente da quanto previsto dall'art. 25 della L.R. 1/2014;

a.14) in vari punti delle N.T.A. si descrivono disposizioni in forma illustrativa, che comunque debbono essere lette in forma dispositiva;

a.15) in vari punti della N.T.A. si opera il rinvio alle norme del D.Lgs. n. 114/1998, dovendosi, invece, rimandare alle pertinenti norme della L.R. 1/2014;

ATTESO che

- a) il visto di conformità previsto dalla Legge Regionale n. 1/2014 può essere anche specificato nei termini di cui alla parte "motiva" del provvedimento;
- b) l'iter di rilascio del visto di conformità può, quindi, concludersi con l'approvazione dello strumento comunale disponendo, per decreto, i vincoli e le limitazioni all'applicazione di specifiche disposizioni che confliggano con la Legge Regionale n. 1/2014;
- c) l'operazione di cui sopra può essere effettuata qualora non rimangano palesi omissioni nella disciplina delle attività commerciali;
- d) nel caso specifico non ricorrono le predette ipotesi di mancanza di disciplina per le attività commerciali;
- e) il SIAD in esame è documentato a norma dell'art. 10, comma 10, della L.R. n. 1/2014;

CONSIDERATO che il visto di conformità

a) nelle Norme tecniche di attuazione del SIAD - TAV. 05 - N01 int:

a.1) non si estende a pag. 8 all'art. 7 ("Localizzazione dei nuovi insediamenti commerciali") che presenta una sinossi la quale riproduce in maniera non esaustiva le tipologie di strutture commerciali insediabili nelle differenti zone territoriali omogenee, escludendone talune, quali le medie strutture per la vendita di prodotti extraalimentari (ME) ed alcune forme di grandi strutture di vendita, che pertanto sono ricondotte nell'ambito dell'ammissibilità delle medie strutture di vendita di tipologia MA/M, secondo la disciplina regionale della L.R. 1/2014;

a.2) non si estende a pag. 9 all'art. 7 ("Localizzazione dei nuovi insediamenti commerciali") ove qualifica il SIAD come «strumento flessibile rispetto ad altre previsioni di pianificazione», in forma non coerente con la funzione assegnata al SIAD dall'art. 10, comma 2, della L.R. 1/2014;

a.3) non si estende a pag. 9 alle note a piè pagina dell'art. 7 ("Localizzazione dei nuovi insediamenti commerciali") che introducono un riferimento al commercio itinerante il quale non può trovare spazio in tale ambito normativo, dovendo essere disciplinato nell'apposita sezione del commercio su aree pubbliche;

a.4) non si estende a pag. 10 all'art. 8 ("Previsioni commerciali") il quale presenta uno schema non esaustivo delle tipologie di strutture commerciali insediabili nelle differenti zone territoriali omogenee, escludendone talune, quali le medie strutture per la vendita di prodotti extraalimentari (ME) ed alcune forme di grandi strutture di vendita, che pertanto sono ricondotte nell'ambito dell'ammissibilità delle medie strutture di vendita di tipologia MA/M, secondo la disciplina regionale della L.R. 1/2014;

a.5) non si estende a pag. 12 all'art. 8 ("Previsioni commerciali") ove prevede un riferimento al commercio itinerante che non può trovare spazio in tale ambito normativo, dovendo essere disciplinato nell'apposita sezione del commercio su aree pubbliche;

a.6) non si estende a pag. 12 all'art. 8 ("Previsioni commerciali") ove prevede che il commercio itinerante è ammesso «in tutto il territorio comunale salvo nel centro storico, nelle aree a rischio ed in alcune zone che verranno segnate in sede di autorizzazione per motivi di congestione della viabilità», introducendo una limitazione la quale, anziché essere disciplinata nelle N.T.A. del SIAD, è rinviata a successiva autorizzazione;

a.7) non si estende a pag. 12 all'art. 8 ("Previsioni commerciali") in quanto in forma generica afferma che «si intende creare una sorta di incentivo a lasciare le aree a rischio definendo una premialità in termini economici, ovvero facendo pagare il contributo la metà per i primi 5 anni», senza identificare le aree in oggetto e senza stabilire né le precise disposizioni in materia, né le modalità di applicazione delle stesse, ma rinviando ad un successivo provvedimento;

a.8) è da intendersi rilasciato nel senso che l'art. 9 ("Interventi di valorizzazione del centro storico") è ricondotto *in toto* alle previsioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 1/2104;

a.9) è da intendersi rilasciato nel senso che le previsioni per le medie strutture di vendita di cui all'art. 14 ("Media distribuzione - MA/M") sono estese anche alle medie strutture di vendita di tipologia ME, per il commercio esclusivo di prodotti extraalimentari;

a.10) non si estende a pag. 29 all'art. 23 ("Disposizioni generali") ove prevede che la durata delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche è decennale, laddove, invece, essa deve essere stabilita nel bando comunale del mercato, per una durata compresa tra 9 e 12 anni, secondo le previsioni della L.R. 1/2014 e gli accordi raggiunti in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti Locali;

a.11) è da intendersi rilasciato nel senso che a pag. 36 l'art. 41 ("Sanzioni") che riproduce le sanzioni di cui all'art. 57 della L.R. 1/2014 è oggetto di automatica revisione in caso di modifica delle sanzioni stabilite dalla disciplina regionale;

a.12) è da intendersi rilasciato nel senso che a pag. 39 l'art. 42 ("Disciplina delle chiusure festive ed infrasettimanali e degli orari di vendita") è ricondotto *in toto* a quanto fissato dall'art. 24 della L.R. 1/2014;

a.13) è da intendersi rilasciato nel senso che l'art. 43 ("Vendite di liquidazione e di fine stagione") è ricondotto *in toto* alle norme di cui all'art. 25 della L.R. 1/2104;

a.14) è da intendersi rilasciato nel senso che le previsioni delle Norme tecniche di attuazione esposte in forma illustrativa sono comunque lette in forma dispositiva;

a.15) è da intendersi rilasciato nel senso che ove le Norme tecniche di attuazione o il Regolamento per le attività commerciali del SIAD rinviano alle norme del D.Lgs. n. 114/1998, si rimanda, invece, alle norme della L.R. 1/2014;

a.16) è da intendersi rilasciato nel senso che ove le Norme tecniche di attuazione o il Regolamento per le attività commerciali del SIAD presentino previsioni contrastanti con quanto esposto nella parte "considerato" sono ricondotte *in toto* alle disposizioni regionali ivi riprodotte;

RITENUTO

di dover concedere il VISTO di conformità al SIAD del Comune di Santa Lucia di Serino approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2018, trasmessa alla scrivente U.O.D. con PEC del 12 aprile 2018 acquisita al prot. n. 0242100 del 13/04/2018, in integrazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 09/06/2017, con le limitazioni e le specifiche evidenziate nella parte motiva del presente atto e nella parte dispositiva del medesimo;

VISTI:

- a) la Legge Regionale n. 1/2014;
- b) la Circolare approvata con Decreto Dirigenziale n. 997/2014 del Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente dell'U.O.D. 50 02 02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" della D.G. 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive" e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente medesimo;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. di concedere il visto di conformità al SIAD del Comune di Santa Lucia di Serino, approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2018, trasmessa alla scrivente U.O.D. con PEC prot. 0242100 del 13/04/2018, in integrazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 09/06/2017, **con le seguenti limitazioni e specifiche:**

1.1. per le Norme tecniche di attuazione del SIAD - TAV. 05 - N01 int:

1.1.1. non si estende a pag. 8 all'art. 7 ("Localizzazione dei nuovi insediamenti commerciali") che presenta una sinossi la quale riproduce in maniera non esaustiva le tipologie di strutture commerciali insediabili nelle differenti zone territoriali omogenee, escludendone talune, quali le medie strutture per la vendita di prodotti extraalimentari (ME) ed alcune forme di grandi strutture di vendita, che pertanto sono ricondotte nell'ambito dell'ammissibilità delle medie strutture di vendita di tipologia MA/M, secondo la disciplina regionale della L.R. 1/2014;

1.1.2. non si estende a pag. 9 all'art. 7 ("Localizzazione dei nuovi insediamenti commerciali") ove qualifica il SIAD come «strumento flessibile rispetto ad altre previsioni di pianificazione», in forma non coerente con la funzione assegnata al SIAD dall'art. 10, comma 2, della L.R. 1/2014;

1.1.3. non si estende a pag. 9 alle note a piè pagina dell'art. 7 ("Localizzazione dei nuovi insediamenti commerciali") che introducono un riferimento al commercio itinerante il quale non può trovare spazio in tale ambito normativo, dovendo essere disciplinato nell'apposita sezione del commercio su aree pubbliche;

1.1.4. non si estende a pag. 10 all'art. 8 ("Previsioni commerciali") il quale presenta uno schema non esaustivo delle tipologie di strutture commerciali insediabili nelle differenti zone territoriali omogenee, escludendone talune, quali le medie strutture per la vendita di prodotti extraalimentari (M1E) ed alcune forme di grandi strutture di vendita, che pertanto sono ricondotte nell'ambito dell'ammissibilità delle medie strutture di vendita di tipologia MA/M, secondo la disciplina regionale della L.R. 1/2014;

1.1.5. non si estende a pag. 12 all'art. 8 ("Previsioni commerciali") ove prevede un riferimento al commercio itinerante che non può trovare spazio in tale ambito normativo, dovendo essere disciplinato nell'apposita sezione del commercio su aree pubbliche;

1.1.6. non si estende a pag. 12 all'art. 8 ("Previsioni commerciali") ove prevede che il commercio itinerante è ammesso «in tutto il territorio comunale salvo nel centro storico, nelle aree a rischio ed in alcune zone che verranno segnate in sede di autorizzazione per motivi di congestione della viabilità», introducendo una limitazione la quale, anziché essere disciplinata nelle N.T.A. del SIAD, è rinviata a successiva autorizzazione;

1.1.7. non si estende a pag. 12 all'art. 8 ("Previsioni commerciali") in quanto in forma generica afferma che «si intende creare una sorta di incentivo a lasciare le aree a rischio definendo una premialità in termini economici, ovvero facendo pagare il contributo la metà per i primi 5 anni», senza identificare le aree in oggetto e senza stabilire né le precise disposizioni in materia, né le modalità di applicazione delle stesse, ma rinviando ad un successivo provvedimento;

1.1.8. è da intendersi rilasciato nel senso che l'art. 9 ("Interventi di valorizzazione del centro storico") è ricondotto *in toto* alle previsioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 1/2014;

1.1.9. è da intendersi rilasciato nel senso che le previsioni per le medie strutture di vendita di cui all'art. 14 ("Media distribuzione - MA/M") sono estese anche alle medie strutture di vendita di tipologia ME, per il commercio esclusivo di prodotti extraalimentari;

1.1.10. non si estende a pag. 29 all'art. 23 ("Disposizioni generali") ove prevede che la durata delle concessioni dei posteggi su aree pubbliche è decennale, laddove, invece, essa deve essere stabilita nel bando comunale del mercato, per una durata compresa tra 9 e 12 anni, secondo le previsioni della L.R. 1/2014 e gli accordi raggiunti in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti Locali;

- 1.1.11. è da intendersi rilasciato nel senso che a pag. 36 l'art. 41 ("Sanzioni") che riproduce le sanzioni di cui all'art. 57 della L.R. 1/2014 è oggetto di automatica revisione in caso di modifica delle sanzioni stabilite dalla disciplina regionale;
- 1.1.12. è da intendersi rilasciato nel senso che a pag. 39 l'art. 42 ("Disciplina delle chiusure festive ed infrasettimanali e degli orari di vendita") è ricondotto *in toto* a quanto fissato dall'art. 24 della L.R. 1/2014;
- 1.1.13. è da intendersi rilasciato nel senso che l'art. 43 ("Vendite di liquidazione e di fine stagione") è ricondotto *in toto* alle norme di cui all'art. 25 della L.R. 1/2014;
- 1.1.14. è da intendersi rilasciato nel senso che le previsioni delle Norme tecniche di attuazione esposte in forma illustrativa sono comunque lette in forma dispositiva;
- 1.1.15. è da intendersi rilasciato nel senso che ove le Norme tecniche di attuazione o il Regolamento per le attività commerciali del SIAD rinviano alle norme del D.Lgs. n. 114/1998, si rimanda, invece, alle norme della L.R. 1/2014;
- 1.1.16. è da intendersi rilasciato nel senso che ove le Norme tecniche di attuazione o il Regolamento per le attività commerciali del SIAD presentino previsioni contrastanti con quanto esposto nella parte "considerato" sono ricondotte *in toto* alle disposizioni regionali ivi riprodotte;
2. di disporre che il Comune di Santa Lucia di Serino, ai fini della validità del SIAD vistato, alleggi allo stesso il presente decreto;
 3. di disporre che il Comune di Santa Lucia di Serino, ai fini della validità del SIAD vistato, dia al presente atto le stesse forme di pubblicità usate per l'approvazione comunale del SIAD;
 4. di trasmettere il presente decreto:
 - 4.1. al Settore Stampa Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul BURC;
 - 4.2. al Comune di Santa Lucia di Serino.

Sabrina Beneduce